

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige/ Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck»;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela Speck Alto Adige (in tedesco Südtiroler Speck Consortium) l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck Alto Adige/ Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 1° marzo 2016;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera f) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IFCQ con nota del 25 febbraio gennaio 2019 (acquisita agli atti con prot. Mipaaf n. 13832 del 27 febbraio 2019), autorizzato a svolgere le attività di controllo sull'indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige/ Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Speck Alto Adige (in tedesco Südtiroler Speck Consortium) a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la IGP «Speck Alto Adige/ Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 4 dicembre 2003 al Consorzio tutela Speck Alto Adige (in tedesco Südtiroler Speck Consortium) con sede legale in Bolzano, Via Portici 71, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck Alto Adige/ Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 4 dicembre 2003 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2019

*Il dirigente: POLIZZI*

19A02142

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2019.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Piave» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) 443/2010 della Commissione del 21 maggio 2010.**


IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 443 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 126 del 22 maggio 2010, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Piave»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'im-



posizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Vista la determinazione della Regione Veneto n. 97383 del 11 marzo 2019, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità fino ad agosto 2019 di modificare temporaneamente la quantità minima dei foraggi e il contenuto minimo di sostanza secca della razione alimentare proveniente dalla zona geografica delimitata del Piave DOP, portandoli, rispettivamente, dal 70% al 40% e dal 50% al 30% corrispondenti ad una riduzione di circa il 45% per entrambi i requisiti presenti nel disciplinare;

Considerato che, dalle relazioni tecniche e dal provvedimento della Regione Veneto, emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale dell'anno 2018 ha comportato una significativa diminuzione della produzione di foraggi da prati e pascoli;

Considerato che il disciplinare di produzione del Piave DOP all'art. 5 secondo periodo, primo punto elenco prevede che «l'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti: minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano» e che il mantenimento di tali vincoli non permetterebbe ai soggetti interessati la produzione del Piave DOP;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del Piave DOP ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Piave» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Piave» al regolamento (CE) 443/2010 della Commissione del 22 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 126 del 22 maggio 2010.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Piave» è temporanea e si applica fino al 31 agosto 2019 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Roma, 19 marzo 2019

Il direttore generale: ABATE

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PIAVE» AI SENSI DELL'ART. 53, PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Piave» pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 136 del 14 giugno 2010 è così modificato:

L'art. 5, secondo periodo, primo punto elenco è sostituito nel seguente modo:

«L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti:

minimo il 40% dei foraggi e il 30% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano;».

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente fino al 31 agosto 2019.

19A02143

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 marzo 2019.

**Sospensione dei termini per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto 24 maggio 2017, concernente la disciplina degli Accordi per l'innovazione, da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 2015, n. 109, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e altre amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 6 che destina 80 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;

